

STATUTO SPORTING CLUB SIPONTO

Titolo Primo: DENOMINAZIONE -SEDE –SCOPI

Art. 1 Denominazione

E' costituita, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Codice Civile e della legge n. 383/2000, al fine di svolgere attività di utilità Sociale, un'Associazione apolitica, di impegno Sociale e cittadinanza attiva, che assume la denominazione di "SPORTING CLUB SIPONTO".

La sua durata è illimitata.

L' Associazione ha Sede Legale in Manfredonia - località Siponto - , alla Piazzetta Santa Maria di Siponto.

L' Associazione potrà altresì istituire, nel periodo invernale, sedi periferiche su tutto il territorio locale, stante la chiusura della Sede Sociale.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

L' Associazione, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati, si propone lo scopo:

- a) di promuovere ed incentivare la gestione di attività ricreative, ludiche e di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) di condurre uno stabilimento balneare;
- c) di promuovere ed incoraggiare iniziative dirette a rendere sempre confortevole il soggiorno dei villeggianti Soci;
- d) di sviluppare attività e manifestazioni culturali, teatrali, musicali, sportive e di valido turismo;
- e) di tutelare e valorizzare le risorse di interesse artistico e storico del territorio di Siponto e della Daunia più in generale;
- f) di organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste per i Soci.

E', altresì, un luogo di incontro, di solidarietà, di discussione, di decisione, di progettazione, di convivialità.

L'impegno comune è di far crescere l'Associazione nell'interesse della collettività.

Per conseguire gli scopi Sociali, l'Associazione potrà esercitare tutte quelle attività ritenute utili ed opportune purchè non contrarie alle leggi, Regolamenti, usi e consuetudini in materia di Associazioni.

L'Associazione vuole dare un'opportunità ai consociati, siano essi nuclei familiari o soggetti singoli, di avere un proprio luogo, uno spazio polivalente, in continua evoluzione per andare incontro alle esigenze delle persone ed ai mutamenti sociali e l'Associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali o connesse al raggiungimento degli scopi suddetti, nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla promozione sociale.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

E' espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

L'Associazione è obbligata a devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento ad altre organizzazioni che perseguano scopi di pubblica utilità.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati è previsto espressamente il diritto di voto.

Eventuali Ospiti potranno accedere al Circolo solo previa richiesta da parte del Socio al Consiglio Direttivo.

Le modalità di accesso degli Ospiti saranno stabilite da apposito regolamento.

Titolo secondo:

SOCI - CATEGORIE DEGLI STESSI - AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - PERDITA DELLA QUALITA'

***Art. 3
Soci***

Possono essere Soci dello "Sporting Club Siponto" tutti i nuclei familiari in possesso di idonei requisiti morali e sociali che ne facciano domanda scritta, su apposito modulo, controfirmata da due Soci presentatori i quali garantiscono i richiesti requisiti del presentato.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Per effetto dell'oggetto sociale e degli scopi che l'Associazione "Sporting Club Siponto" persegue è Socio il nucleo familiare rappresentato, a parità di diritti, dal capo famiglia o dal di lui coniuge e/o convivente come da risultanze dello stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva.

Per nucleo familiare si intendono i soggetti di fatto conviventi e risultanti dal certificato di stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva.

Può essere Socio, altresì, l'individuo singolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

I figli celibi e nubili facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari, possono frequentare il Circolo, con esenzione del pagamento, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All'atto della perdita di tale requisito, i figli di tali Soci maturano il diritto, a domanda, di divenire Soci Ordinari Singoli; in questo caso gli stessi saranno esentati dal pagamento della quota di iscrizione.

I componenti il nucleo familiare Socio che, nell'arco dell'esercizio finanziario, costituiscono altro nucleo familiare autonomo continuano a fruire, unitamente ai nuovi componenti e fino al termine dell'esercizio stesso, dei diritti già acquisiti; diritti i cui effetti, senza necessità di comunicazione, cessano automaticamente alla fine dell'esercizio finanziario salvo presentazione di nuova domanda di associazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto.

***Art. 4
Categorie dei Soci***

Sono riconosciute due tipologie di adesione all'Associazione:

- **Soci Ordinari:** coloro che pagano la quota di iscrizione e la quota di contribuzione annuale nella misura prevista per i nuclei familiari, nonché le quote straordinarie stabilite dall'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

- **Soci Ordinari Singoli:** coloro che pagano la quota di iscrizione e la quota di contribuzione annuale nella misura prevista per il Socio Singolo, nonché le quote straordinarie stabilite dall'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio, salvo quanto disposto nel presente Statuto.

Non è motivo di incompatibilità per le/gli aderenti l'iscrizione ad altre Associazioni e/o Organizzazioni.

All'atto della presentazione della domanda, l'Associato/a si impegna al contestuale versamento della quota di iscrizione e della quota di contribuzione annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati, al rispetto delle disposizioni dell'Assemblea e del Presidente, nonché dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri.

Le attività svolte dalle/dagli aderenti a favore dell'Associazione e per il perseguimento degli scopi sociali non possono essere retribuite e sono svolte a titolo di volontariato, eccezion fatta per casi di particolare necessità, come enunciato nell'articolo 2 del presente Statuto.

Deve, altresì, impegnarsi a versare oltre alla quota di iscrizione e la quota di contribuzione annuale, ogni altro tipo di contribuzione appositamente deliberata in ossequio alle norme del presente Statuto.

Il domicilio del Socio, per quanto attiene i rapporti con l'Associazione, è esclusivamente quello risultante dall'ultimo certificato di stato di famiglia agli atti Sociali, ovvero quello riportato nella domanda di iscrizione.

I Soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche alla composizione del proprio nucleo familiare contestualmente al pagamento della quota di contribuzione annuale.

Art. 5

Criteri di ammissione dei Soci

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In base alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto dell'Associato/a.

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte ad insindacabile decisione del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza ed a scrutinio segreto.

Si precisa, infatti, che la validità della qualità di Socio sarà efficacemente conseguita solo all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, ed è comunque subordinata al versamento della quota di iscrizione, nonché della quota di contribuzione annuale, da farsi contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Nel lasso temporale intercorrente tra la presentazione della domanda e l'accoglimento della stessa, il soggetto interessato, sia esso nucleo familiare o soggetto singolo, potrà godere di tutti

i benefici riservati ai Soci ad eccezione del diritto di voto nonché della eleggibilità alle cariche sociali.

Nel caso in cui la domanda di ammissione non abbia avuto esito positivo, gli importi versati saranno restituiti.

La quota di iscrizione nonché la quota di contribuzione annuale sono intrasmissibili.

La decisione del Consiglio Direttivo sulla richiesta di ammissione del Socio è inappellabile ed in caso di mancata accettazione della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo non è tenuto a renderne noti i motivi.

La domanda respinta non potrà essere ripresentata prima di un anno.

Art. 6

Diritti e doveri degli aderenti

I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a tutte le manifestazioni promosse ed a frequentare i locali, lo stabilimento e gli impianti dell'Associazione purché, fatto essenziale, in regola con tutti i versamenti deliberati.

Per essere ammesso a frequentare i locali, lo stabilimento e gli impianti dell'Associazione è obbligatorio esibire la tessera Sociale, o strumento equivalente, qualora richiesti, al personale addetto ai servizi di assistenza e di controllo.

I Soci che hanno alle proprie dipendenze collaboratrici/tori familiari addette/i alla cura dei bambini, degli anziani o dei disabili possono chiedere, con apposita domanda al Consiglio Direttivo, il rilascio di una particolare tessera che darà ad ella/egli il diritto all'ingresso nei locali dell'Associazione esclusivamente in accompagnamento dei bambini, degli anziani o dei disabili, del Socio richiedente.

Il rilascio della particolare tessera comporterà, a carico del nucleo familiare socio, il pagamento di un contributo da stabilirsi e quantificarsi a cura del Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi a frequentare i locali, lo stabilimento e gli impianti dell'Associazione, nonché fruire dei servizi offerti, tutti i giorni e nelle ore stabilite dai Regolamenti interni.

Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di Socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

c) ad osservare una condotta decorosa in tutti i locali, stabilimenti ed impianti dell'Associazione;

d) ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti degli altri Soci, degli amministratori, dei componenti gli Organi sociali, nonché dei collaboratori esterni e lavoratori dipendenti chiamati a svolgere prestazioni di lavoro utili alla vita dell'Associazione;

- e) a versare con puntualità la quota di contribuzione annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.
- f) a rispettare il carattere apolitico dell'Associazione.

Art. 7
Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere assunti nei confronti dei Soci sono i seguenti:

- a) ammonizione;**
- b) sospensione;**
- c) esclusione.**

L'ammonizione e la sospensione, per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, sono sempre pronunciati dal Consiglio Direttivo, come da art. 16 del presente Statuto.

L'esclusione è sempre pronunciata dal Collegio dei Probiviri, come da art. 21 del presente Statuto.

I provvedimenti di sospensione potranno essere presi anche nei confronti dei Soci che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.

In caso di inosservanza di una condotta decorosa e rispettosa anche da parte di Soci che non abbiano compiuto la maggiore età il Consiglio Direttivo può, infatti, decidere di adottare un provvedimento di sospensione dalla frequentazione dell'Associazione per un periodo variabile. Il socio escluso, nonché il socio che, anche nel corso di precedenti esercizi, abbia subito un provvedimento di sospensione minimo di 6 (sei) mesi, non potrà più ricoprire alcuna carica istituzionale all'interno del Circolo.

Art. 8
Criteri di esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota di contribuzione annuale o per causa di morte.

In nessun caso i Soci avranno diritto al rimborso della quota di contribuzione annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

RECESSO

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro la data del 31 dicembre, e diventeranno operative a partire dal 1 gennaio.

Le dimissioni presentate per tempo non vincolano il Socio al pagamento del contributo annuale per l'anno immediatamente successivo.

La lettera di dimissioni potrà essere presentata mediante spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la Sede Sociale in Siponto o presso la Sede invernale in

Foggia, ovvero con raccomandata a mano, da annotarsi sul protocollo in entrata, oppure a mezzo posta elettronica.

Il Socio dimissionario non potrà iscriversi nuovamente prima che siano decorsi due anni, nè potrà accedere alle strutture del Circolo in qualità di frequentatore occasionale.

Qualora lo stesso Socio decida di ripresentare domanda di iscrizione, decorsi i termini stabiliti, sarà tenuto a versare nuovamente la quota di iscrizione.

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Collegio dei Probiviri nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell' Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell' Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all' Associazione.

In tutte queste ipotesi di gravi violazioni, il Consiglio Direttivo dovrà interessare il Collegio dei Probiviri perché istruisca il caso in corso.

Al Collegio dei Probiviri è altresì attribuito l'onere dell'istruttoria sui fatti che interessano il Socio che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità con le qualità morali e di probità espressamente richieste per lo status di Socio.

Ottenuto il lodo, il Consiglio Direttivo, facendo proprio il provvedimento, comunicherà l'esito al Socio interessato, a mezzo di raccomandata a/r, specificando, se necessario, anche la decorrenza.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il Socio escluso non può essere riammesso alla frequentazione del Circolo prima che siano decorsi cinque anni dalla delibera.

In questa eventualità lo stesso sarà tenuto a presentare nuovamente domanda di ammissione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

In questa ipotesi il provvedimento adottato è personale e, quindi, non coinvolge gli altri appartenenti al nucleo familiare.

Nella ipotesi di procedimento penale non colposo il Consiglio Direttivo, valutando le circostanze, può deliberare la sospensione del soggetto interessato.

Se l'azione penale si conclude con condanna superiore a tre anni, il Collegio dei Probiviri può deliberare l'esclusione del soggetto interessato.

In questa ipotesi i provvedimenti adottati, tanto di sospensione che di esclusione, sono personali e quindi non coinvolgono gli altri appartenenti al nucleo familiare.

Il Socio che, all'esito del Lodo dei Probiviri, adisca l'autorità giudiziaria, dovrà essere nuovamente deferito al Collegio dei Probiviri che, a seconda della gravità dei fatti, potrà sospenderlo dalla frequenza dell'Associazione per tutta la durata del giudizio, ovvero sospendere, d'intesa con il Consiglio Direttivo, gli effetti del Lodo fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di questa.

Nell'ipotesi di sospensione vengono meno tutti i diritti di Socio ed il provvedimento dovrà precisare se coinvolgere l'intero nucleo familiare, ovvero uno o taluni di esso, mentre

nell'ipotesi di esclusione il provvedimento sarà adottato esclusivamente per il soggetto direttamente interessato.

In tutte le ipotesi sopra formulate, la decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

MOROSITA'

Nell'ipotesi di morosità il Consiglio Direttivo potrà pronunciare il Provvedimento di esclusione solo dopo aver messo a disposizione del Socio interessato un periodo non inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dell'invito raccomandato con ricevuta di ritorno, per la regolarizzazione.

Tale invito raccomandato dovrà essere inviato entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data prevista dal Regolamento interno per i pagamenti delle quote dovute.

In questa ipotesi il provvedimento interessa l'intero nucleo familiare.

Titolo terzo: **ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA**

Art. 9 ***Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- l'**Assemblea dei Soci**;
- il **Presidente**;
- il **Consiglio Direttivo**;
- il **Collegio dei Revisori**;
- il **Collegio dei Probiviri**;

Le cariche sociali non sono retribuite, hanno la durata di tre anni, e possono essere ricoperte più volte.

La carica di Presidente non può, invece, essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

Art. 10 ***Assemblea***

L'Assemblea generale è sovrana, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo e dovrà categoricamente riunirsi in Manfredonia - località Siponto - nel periodo dal 01 luglio al 05 settembre e potrà riunirsi in qualsiasi altra località della Daunia nel restante periodo dell'anno.

Art. 11
Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del bilancio preventivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e della relazione dell'attività svolta;
- c) determinazione della quota di iscrizione per i nuovi Soci, della contribuzione annuale nonché di quote straordinarie da corrisondersi, come di ogni altra debenza;
- d) elezione del Presidente;
- e) elezione del Consiglio Direttivo con individuazione dei componenti effettivi;
- f) elezione del Collegio dei Revisori con individuazione dei componenti effettivi e supplenti, nonché del suo Presidente;
- g) elezione del Collegio dei Proviviri con individuazione dei componenti effettivi e supplenti, nonché del suo Presidente;
- h) tutti gli atti, escluso quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, che il Presidente riterrà opportuno sottoporre all'attenzione ed approvazione dell'organo volitivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione delle attività svolte, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea relativa al bilancio di previsione, ricorrendone motivi di opportunità, potrà essere ritardata specie in funzione dell'articolazione e della formulazione del programma dell'anno sociale successivo.

L'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta, previa comunicazione a mezzo di raccomandata e del relativo ordine del giorno, da tanti Soci rappresentanti almeno il 20% (venti per cento) del totale degli iscritti nell'apposito registro.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori.

In quest'ipotesi il Presidente del Sodalizio dovrà provvedere, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, proponendo il medesimo ordine del giorno comunicatogli, salvo la integrazione con altri accapi.

In difetto, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, alla convocazione dovrà provvedere immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 12
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modifiche allo Statuto sociale;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) azione di responsabilità a carico del Presidente;
- d) azione di responsabilità a carico del Consiglio Direttivo, nonché a carico dei singoli consiglieri;
- e) tutti gli atti che, in modo diretto od indiretto, modificano la struttura dell'organizzazione associativa.

L'Assemblea straordinaria deve sempre essere convocata dal Consiglio Direttivo.

La stessa deve, inoltre, essere obbligatoriamente convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ve ne sia richiesta scritta da parte di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori per le sole irregolarità amministrative.

Tale richiesta dovrà necessariamente precisare gli argomenti che si intendono sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di richiesta di convocazione da parte del Collegio dei Revisori o dei Soci, il Presidente dovrà provvedere, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, proponendo il medesimo ordine del giorno comunicatogli, salvo la integrazione con altri accapi.

In difetto, decorso inutilmente tale termine, dovrà provvedere immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 13 ***Validità dell'Assemblea***

La convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà effettuata a mezzo di lettera semplice, inviata all'ultimo indirizzo risultante agli atti di segreteria, o a mezzo di posta elettronica e, nel periodo dal 01 luglio al 05 settembre, mediante affissione dell'avviso presso la Sede del sodalizio in Siponto e presso lo stabilimento balneare e almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, salvo il disposto di cui all'art. 22 per l'elezione delle cariche Sociali.

L'avviso di convocazione riporterà l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione nonché quello della seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la data fissata per la prima convocazione.

L'ordine del giorno, a pena di nullità della convocazione, non potrà prevedere l'accapo "varie ed eventuali" ovvero qualsiasi enunciazione di accapo carente di chiarezza, determinazione e precisione.

Non è in alcun caso prevista la trattazione di argomenti non riportati all'ordine del giorno.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi o in tutti i casi di incompatibilità, per nomina dell'organo volitivo.

Il verbale delle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà redatto dal Segretario dell'Associazione o, in mancanza di questi, da un Socio nominato dall'Assemblea, e da questi sottoscritto unitamente al Presidente dell'Assemblea, ovvero dagli scrutatori se nominati. Nel verbale di Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovranno essere riportati i nominativi dei Soci intervenuti, degli aventi diritto al voto nonché le loro eventuali dichiarazioni ed osservazioni.

Alle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, potranno intervenire tutti i Soci senza alcuna preclusione.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della contribuzione annuale, come di ogni altra debenza, e che siano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi decorrenti dalla data di ammissione alla qualità di Socio.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente ed a maggioranza su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente ed a maggioranza su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli iscritti salvo le prescrizioni di cui all'articolo 27 del presente Statuto Sociale.

Il voto sarà palese e potrà essere espresso anche per alzata di mano o con modi equipollenti ovvero con votazione scritta e segreta con l'utilizzo di schede predisposte dalla segreteria e vidimate dal seggio elettorale.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità del presente Statuto vincolano, senza eccezione alcuna, tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono impugnabili soltanto innanzi al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata a/r da inviarsi per conoscenza anche al Consiglio Direttivo.

L'impugnativa dovrà essere notificata all'organo interessato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della delibera.

L'impugnativa, puntualmente motivata, è consentita soltanto per le deliberazioni prese in contrasto con le norme del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri decide entro trenta giorni dalla notifica della impugnativa.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 14
Presidente e Rappresentante legale
(Eleggibilità)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci tra coloro i quali potranno vantare almeno cinque anni, continuativi, di iscrizione nel libro Soci, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

La carica di Presidente non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi. L'elezione del Presidente avverrà sulla scorta di apposite separate liste presentate da almeno trenta Soci con anzianità non inferiore a tre mesi.

Dette liste, a pena di inammissibilità, proporranno un solo nominativo e dovranno essere depositate presso la segreteria entro le ore 19,00 del settimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in duplice esemplare, ed il Segretario in carica provvederà a restituirne il duplo, previa apposizione del timbro sociale, annotazione dell'orario e sottoscrizione, in segno di ricezione, nonché annotazione del nominativo delegato al deposito.

Ciascun Socio non può sottoscrivere più di una candidatura.

Art. 15 ***Attribuzioni del Presidente***

Il Presidente rappresenta validamente l'Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con i Soci, persone fisiche, imprese, enti, Società, istituti pubblici e privati e può nominare procuratori, rappresentanti e difensori per l'assistenza tecnica e legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi grado di giustizia nonché altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

Cura, altresì, le relazioni con le autorità politiche, amministrative, religiose e militari.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea stessa, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Deve favorire tutte le iniziative tendenti al miglioramento della vita associativa e compilare, con la collaborazione del Segretario e del Tesoriere il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, entro sette giorni dalla sua elezione, pubblica nei locali del sodalizio gli incarichi attribuiti ai consiglieri neoeletti.

Il Presidente assicura il normale funzionamento dell'Associazione, ha cura che vengano adottati i deliberati assembleari e consiliari e può adottare anche provvedimenti necessari ed urgenti dei quali informerà tempestivamente il Consiglio Direttivo.

Egli può delegare specifici poteri di firma al Vice-Presidente, al Segretario e al Tesoriere.

Il Presidente, per lo sviluppo di azioni progettuali e per la realizzazione di iniziative e interventi, propone al Consiglio Direttivo, che delibera, la composizione di gruppi di lavoro mirati cui partecipano le/gli associati, nonché la eventuale formulazione di incarichi professionali ad esperti esterni all'Associazione, in ragione dell'apporto di competenze specialistiche necessarie alla piena riuscita di un'iniziativa e non presenti all'interno della stessa compagine sociale.

Il Presidente può essere revocato a seguito di mozione di sfiducia espressa dalla maggioranza assoluta delle/degli aderenti riuniti in Assemblea straordinaria, come da articolo 13 del presente Statuto.

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente, il potere di rappresentanza del sodalizio passa al Vice-Presidente o, in caso di dimissioni o impedimento permanente di questi, al consigliere più anziano.

In tal caso saranno svolte tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea ordinaria che eleggerà il nuovo Presidente e tutti gli organi Sociali; Assemblea che dovrà improrogabilmente tenersi entro la terza domenica del successivo mese di agosto, come da articolo 21 del presente Statuto.

Art. 16 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da sette membri, ossia dal Presidente e da altri sei componenti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o chi ne fa le veci, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere comunicato, per mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato, con le medesime modalità, anche a tutti i Revisori dei conti, i quali hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto, solo qualora tra gli argomenti all'ordine del giorno sia posto l'esame del rendiconto consuntivo, del preventivo di spese o, comunque, di spese di natura straordinaria.

In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche telefonicamente, con 24 ore di anticipo.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, provvede a:

- a) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;

- c) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- d) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- e) deliberare la nomina dei responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- f) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- g) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni,
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) deliberare circa l'ammissione dei nuovi Soci;
- l) prendere provvedimenti disciplinari di ammonizione o di sospensione, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, nei confronti dei Soci che si siano resi responsabili di comportamenti riprovevoli;
- m) interessare il Collegio dei Probiviri perché istruisca i casi di esclusione dei Soci come da articolo 8 del presente Statuto;
- n) vigilare sull'applicazione del lodo emesso dal Collegio dei Probiviri.

Art. 17
Incarichi nel Consiglio Direttivo

Il Presidente conferisce, nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo, i seguenti incarichi, salvo altri:

- **Vice-Presidente;**
- **Segretario;**
- **Tesoriere.**

Il **Segretario** coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci;
- b) collabora, unitamente al Presidente e con il Tesoriere, alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il **Tesoriere** attende ai compiti di ordine amministrativo finanziario e alla contabilità sociale. Egli deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

E' unico responsabile della cassa sociale e, conseguentemente, ha la disponibilità, con firma disgiunta dal Presidente, dei c/c bancari o conti di deposito.

Il **Tesoriere** può disporre di un contenuto fondo di cassa per contante da destinare alle spese correnti, mentre curerà scrupolosamente che le somme eccedenti tale fondo siano tempestivamente versate in banca.

Il **Tesoriere**, nell' ambito delle sue competenze istituzionali, provvede a:

- a) riscuotere tutte le somme dovute all' Associazione, a qualsiasi titolo, previo rilascio di apposita ricevuta, a madre e figlia, numerata e vidimata dallo stesso o dal Presidente dell'Associazione ed ai pagamenti delle spese autorizzate. In tali funzioni può farsi aiutare da persona di fiducia rimanendo, comunque e incondizionatamente, unico responsabile dei fondi sociali;
- b) redigere la prima nota cassa giornaliera;
- c) utilizzare c/c bancari o conti di deposito, con firma disgiunta dal Presidente dell'Associazione;
- d) conservare accuratamente tutti i documenti contabili da tenere sempre a disposizione del Collegio dei Revisori;
- e) tenere la contabilità sociale se in condizioni di provvedere al delicato incarico ed in possesso di adeguata conoscenza delle norme tecniche, tributarie e fiscali;
- f) informare e aggiornare costantemente il Presidente ed il Consiglio Direttivo sullo stato delle finanze, su eventuali soluzioni e iniziative per somme da incassare tanto dai Soci che da terzi;
- g) curare la predisposizione del bilancio di previsione e del consuntivo d'intesa con il Segretario ed il Presidente e la partecipazione e collaborazione del soggetto incaricato alla redazione della contabilità, se nominato ed incaricato.

Art. 18 **Sostituzioni nel Consiglio Direttivo**

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche Sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il consigliere più anziano.

I sostituiti, così eletti, rimangono in carica fino allo scadere dell' intero Consiglio.

Nell' impossibilità di attuare tale modalità, ovvero in assenza di consiglieri supplenti, provvederà il Presidente a integrare il nuovo Consiglio Direttivo fino a naturale scadenza del mandato.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente svolgerà tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà ad eleggere il nuovo Presidente, nonché i nuovi Organi sociali e che si dovrà improrogabilmente tenere entro la terza domenica del successivo mese di agosto, come da articolo 22 del presente Statuto, cui si rinvia.

In caso di dimissioni contestuali del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori è tenuto tassativamente a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'elezione delle cariche Sociali entro 60 (sessanta) giorni dalla decadenza degli stessi. In questa unica eventualità, la scadenza del mandato triennale del nuovo Presidente e dei nuovi Organi sociali sarà decisa dalla stessa Assemblea che ha provveduto ad eleggere gli stessi. Il passaggio di consegna tra il Presidente dimissionario ed il Presidente neo eletto dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato.

Art. 19
Collegio dei Revisori
Composizione ed eleggibilità

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, il più suffragato dei quali sarà nominato il Presidente, e due supplenti così come eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Sono eleggibili alla carica di Revisore anche soggetti non Soci.

I revisori sono rieleggibili senza limitazione temporale.

Il Collegio dei Revisori agisce solo collegialmente e quindi è esclusa l'ipotesi di ispezioni e controlli dei singoli componenti l'organo.

I Revisori sono costituiti collegialmente quando sono presenti il Presidente ed almeno uno dei membri effettivi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori ne è il portavoce.

Per le modalità di elezione del Presidente del Collegio dei Revisori, si rinvia all'articolo 22 del presente Statuto (Elezione delle cariche Sociali).

In caso di dimissioni, o di impedimento non temporaneo, il Revisore effettivo è automaticamente sostituito dal primo dei Revisori supplenti e così di seguito.

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Collegio, questi deve essere nominato all'interno del Collegio stesso, dai medesimi componenti dell'Organo.

In questa eventualità sarà chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Collegio il secondo membro effettivo più suffragato.

Nell'ipotesi che il Collegio si riduca a due membri, dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'integrazione dell'Organo.

Il Collegio dei Revisori cura la tenuta di apposito libro sul quale provvederà ad annotare l'attività svolta.

Art. 20
Attribuzioni del Collegio dei Revisori

I Revisori hanno la funzione di controllare la gestione economico - finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, nell'ambito dell'attività istituzionale, provvede:

- a) al controllo della prima nota cassa, sua rispondenza con i documenti giustificativi di entrate e di uscite, al controllo del saldo di cassa e dei c/c o conti di deposito, all'ispezione della contabilità Sociale, al contenimento delle spese nell'ambito del bilancio di previsione ovvero esprime il suo parere sulle proposte di diverso impiego dei titoli di spesa;
- b) a redigere apposito verbale delle verifiche effettuate e ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo in caso di accertamento di irregolarità contabili, fiscali e tributarie come di qualsiasi altra natura;
- c) ad esprimere pareri ed osservazioni in relazione al bilancio di previsione;
- d) a controllare il bilancio consuntivo ed a redigere apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- e) alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto Sociale;
- f) alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria come da articolo 12 del presente Statuto;
- g) ad informare il Presidente e il Consiglio Direttivo sui contenuti della propria relazione al bilancio almeno 48 ore prima dell'Assemblea dei Soci;
- h) a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo se sia posto all'ordine del giorno l'esame del rendiconto consuntivo, del preventivo di spesa o, comunque, di spese di natura straordinaria;
- i) alle incombenze, nessuna esclusa, previste dal c.c. in materia specifica e di Associazioni.

Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea sulle attività svolte, sulle verifiche effettuate, sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità, ed esprime il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio di esercizio, nonché osservazioni e proposte in ordine allo stesso ed alla sua approvazione.

Al Presidente del Collegio competono l'organizzazione dell'attività specifica, la convocazione dell'organo e la sottoscrizione delle comunicazioni disposte dal Collegio stesso.

L'assenza ingiustificata alle riunioni del Collegio dei Revisori per due volte consecutive è motivo di decadenza dalla carica.

Al Collegio dei Revisori, ovvero ad ognuno dei componenti, compete il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, nonché puntualmente documentate, per l'esercizio delle funzioni.

Art. 21 ***Collegio dei Proviviri***

Il Collegio dei Proviviri è costituito da cinque membri di cui tre effettivi, il più suffragato dei quali sarà nominato Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Sono eleggibili alla carica dei Probiviri anche soggetti non soci.

I componenti il Collegio dei Probiviri dovranno comunque aver superato l'età di cinquanta anni e, nel caso di Soci, essere inoltre iscritti nell'apposito libro da almeno cinque anni.

Essi sono rieleggibili senza alcuna limitazione temporale.

L'incarico di Proboviro, sia effettivo sia supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica Sociale.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la tutela della dignità e del buon nome dell'Associazione per quanto attiene la condotta dei Soci, i rapporti tra i Soci nonché tra questi e gli organi istituzionali dell'Associazione.

Esso è chiamato a dirimere, pro bono et aequo, qualsiasi divergenza insorta nell'ambito dell'Associazione e nell'interpretazione delle norme dello Statuto sociale come dei Regolamenti interni.

In particolare è chiamato ad istruire i casi relativamente ai provvedimenti di esclusione, come da articolo 8 del presente Statuto (Criteri di esclusione dei Soci) ed è competente a giudicare in ordine alle infrazioni disciplinari e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei Soci colpevoli di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancanze alle norme di convivenza Sociale o che, con la loro condotta, abbiano ostacolato o turbato il buon andamento del Circolo. Il Presidente del Collegio, al fine di accertare la verità dei fatti, ha facoltà di convocare qualsiasi Socio per acquisire le relative dichiarazioni, nonché di compiere atti istruttori. Il Socio assoggettato a procedimento deve essere convocato per esporre le proprie argomentazioni.

Il Collegio dei Probiviri delibera preferibilmente con la presenza di tre componenti e validamente anche con la presenza di soli due membri effettivi.

Nella ipotesi che il Collegio si riduca a due membri, dovrà essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la integrazione dell'Organo.

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo dalla carica di Presidente, questi è eletto dagli altri componenti dell'Organo, all'interno del Collegio stesso.

In questa eventualità sarà chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Collegio il secondo membro effettivo più suffragato.

In caso di dimissioni, o di impedimento non temporaneo, del Proboviro effettivo questi è automaticamente sostituito dal primo dei Probiviri supplenti e così di seguito.

Il Collegio dei Probiviri delibera senza formalità di procedura e le sue decisioni sono inappellabili.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono verbalizzate e trascritte in apposito libro dal quale risulterà l'attività svolta e le decisioni adottate; del dispositivo viene data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decade dalla carica al verificarsi della ipotesi di mancata riunione, anche per una sola volta, nel termine di quindici giorni dalla ricezione di comunicativa del Presidente.

Art. 22

Elezione delle cariche Sociali

L'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche Sociali dovrà essere tenuta, inderogabilmente, entro la terza domenica del mese di agosto nella sede Sociale dello "Sporting Club Siponto" previo avviso pubblicato nella stessa sede e presso lo stabilimento balneare almeno venti giorni prima della data di prima convocazione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

L'elezione del Presidente avverrà sulla scorta di apposite separate candidature presentate da almeno trenta Soci.

Dette candidature, a pena di inammissibilità, proporranno un solo nominativo e dovranno essere depositate presso la segreteria entro le ore 19,00 del settimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in duplice esemplare, ed il Segretario in carica provvederà a restituirne il duplo, previa apposizione del timbro Sociale, annotazione dell'orario e sottoscrizione, in segno di ricezione.

Ciascun Socio non può sottoscrivere più di una candidatura.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo dovranno essere proposte, previa sottoscrizione di almeno dieci Soci, apposite candidature.

Dette candidature sono soggette alle stesse modalità di deposito sopra previste per l'elezione del Presidente.

Le candidature, corredate delle firme dei Soci presentatori, in originale od in copia fotostatica, dovranno essere affisse, entro e non oltre il giorno successivo a quello del deposito, nei locali dello "Sporting Club Siponto".

Ogni Socio potrà votare non più di sei nominativi.

I sei consiglieri eletti saranno individuati sulla base del maggior numero di voti ottenuto.

A parità di voti si applicherà il criterio dell'anzianità anagrafica.

Nella eventualità in cui le candidature fossero in numero inferiori a sei il Presidente provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo.

Nella eventualità in cui le candidature fossero in numero superiore a sei, i consiglieri non eletti subentreranno in caso di dimissioni od impedimento non temporaneo di uno o più consiglieri eletti, sempre sulla base del criterio del maggior numero di voti ottenuto, nonché dell'eventuale criterio dell'anzianità anagrafica in caso di parità di voti.

ELEZIONE DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri dovranno essere proposte, previa sottoscrizione di almeno cinque Soci, apposite candidature.

Dette candidature sono soggette alle stesse modalità di deposito sopra previste per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Le candidature, corredate delle firme dei Soci presentatori, in originale od in copia fotostatica, dovranno essere affisse, entro e non oltre il giorno successivo a quello del deposito, nei locali dello "Sporting Club Siponto".

Ogni Socio potrà votare non più di cinque nominativi per ogni organo da eleggere.
Il Presidente dei rispettivi organi sarà individuato sulla base del maggior numero di voti ottenuto.

A parità di voti si applicherà il criterio dell'anzianità anagrafica.

Il medesimo criterio del maggior numero di voti ottenuto, nonché l'eventuale criterio dell'anzianità in caso di parità di voti, sarà applicato anche per individuare i membri effettivi ed i membri supplenti.

SEGGIO ELETTORALE

L'Assemblea ordinaria convocata per l'elezione delle cariche Sociali presieduta dal Presidente, nomina tra i Soci presenti il Segretario della seduta nonché il Presidente e due componenti il seggio elettorale, decide sull'orario di apertura del seggio elettorale e, quindi, sull'inizio delle operazioni di voto.

La durata di apertura del seggio non può essere inferiore alle quattro ore anche suddivise tra mattinata e pomeriggio o sera.

Il seggio elettorale, nell'ambito delle proprie competenze, nel lasso di tempo intercorrente tra l'insediamento del seggio e l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto, provvede:

- alla vidimazione delle schede che saranno utilizzate per le votazioni;
- alla verifica della regolarità e della validità della presentazione delle candidature nonché dei requisiti di eleggibilità dei candidati;

Nel corso delle operazioni di voto, il seggio provvede:

- all'accertamento del diritto di voto anche mediante il riscontro della regolarità del pagamento delle quote di contribuzione annuale, come di ogni altra debenza;
- all'accertamento della regolarità delle eventuali deleghe;
- alla sorveglianza della regolarità delle operazioni di voto;
- allo scrutinio dei voti;
- alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei risultati delle votazioni per la proclamazione degli eletti;
- alla redazione di sintetico verbale sulle operazioni svolte e sui risultati delle votazioni che, sottoscritto dai componenti il seggio elettorale, sarà depositato agli atti di segreteria.

L'incarico di componente il seggio elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica in atto.

Titolo quarto:

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE

**ANNO FINANZIARIO - DURATA DELLE CARICHE - PASSAGGIO DI CONSEGNA -
- LIBRI SOCIALI - DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 23
Patrimonio Sociale

Il patrimonio Sociale è costituito da denaro, titoli, beni mobili ed immobili e da ogni altra attività presente e futura che, a qualunque titolo possa pervenire al sodalizio.

E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota di iscrizione e la quota di contribuzione annuale non possono essere oggetto di trasmissione a qualunque titolo né sono rivalutabili.

Art. 24
Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività:

- dalle quote di iscrizione versate all'atto dell'adesione all'Associazione, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dalle contribuzioni annuali dei Soci;
- dalle contribuzioni annuali dei Soci per il servizio di stabilimento balneare;
- da eventuali contributi straordinari dei Soci;
- da contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura, di persone fisiche e giuridiche, da istituzioni pubbliche e private, da altre organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi Sociali;
- da iniziative promozionali e di autofinanziamento dell'Associazione;
- da introiti derivanti da convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e servizi;
- da contributi e finanziamenti dell'UE, dello Stato, della Regione e degli EE.LL., per la realizzazione di progettualità presentate a seguito di formale candidatura dell'Associazione, anche in Associazione temporanea o in partenariato con altri enti e istituzioni;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da progetti finanziati;
- da eventuali donazioni e /o elargizioni anche di beni.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Gli eventuali utili saranno reinvestiti nelle attività istituzionali.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e per arricchirne il patrimonio.

Le quote di iscrizione, nonché di contribuzione annuale sono intrasferibili.

Art. 25 ***Anno finanziario***

L'anno finanziario Sociale scade il 30 settembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, quest'ultimo corredato da apposita relazione del Presidente dell'Associazione dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto in relazione ai termini di presentazione del bilancio di previsione.

La durata delle cariche Sociali decorre dal 1 novembre dell'anno di elezione al 31 ottobre del triennio successivo, salvo il caso previsto dall'art. 18 del presente Statuto .

Il passaggio di consegna tra il Presidente uscente e quello subentrante dovrà aver luogo entro il 10 novembre dell'anno di evento, salvo il caso previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

Il passaggio della gestione dovrà essere formalizzato da atto e/o verbale sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere uscenti nonché quelli di nuova nomina.

Art. 26 ***Libri Sociali***

I libri sociali dell'Associazione sono:

a) il libro dei Soci tenuto cronologicamente ed in ordine alfabetico.

Detto documento potrà essere realizzato, mediante mezzi meccanografici, anche a fogli sciolti ma numerati progressivamente e vidimati dal Presidente, pagina per pagina, prima dell'uso;

b) il libro dei verbali delle assemblee;

c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro giornale di contabilità;

e) il libro degli inventari;

f) il libro dei verbali del Collegio dei Revisori;

g) il libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Provisori.

I libri sociali saranno tenuti ed aggiornati da coloro ai quali il Presidente assegnerà il relativo incarico.

I libri sociali, prima dell'uso e pagina per pagina, dovranno essere vidimati dal Presidente. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Provisori, Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la Sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo mediante specifica deliberazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

In questa ipotesi l'Assemblea straordinaria si potrà considerare validamente costituita con la presenza dei quattro quinti la totalità dei Soci iscritti nell'apposito registro e, comunque, secondo le norme del C.C.

L'Assemblea nomina i liquidatori, ne determina le attribuzioni e stabilisce il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.

Il patrimonio Sociale dovrà essere devoluto esclusivamente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Clausola compromissoria

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze con l'Associazione o per quelle che dovessero sorgere tra loro per motivi dipendenti dalla vita Sociale.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia associativi.

Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento dei contributi Sociali e, in genere, di tutte le obbligazioni economiche a carico del Socio derivanti dal rapporto associativo.

Art. 29
Rinvio

Le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua approvazione.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto varranno le disposizioni in materia specifica dettate dal Codice Civile e dalla normativa speciale in materia.